



COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

I Quaderni

Prima Serie – 11

HISTORY&LAW ENCOUNTERS

Lezioni per pensare da giurista

IV

a cura di

Elisabetta Fusar Poli e Federica Paletti



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0696-1

ISBN/EAN 979-12-211-5698-0 (ebook - pdf)

La Direzione scientifica, in qualità di Comitato valutatore non anonimo, ha espresso parere ampiamente favorevole circa l'inserzione del presente volume nella sezione I Quaderni della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE-SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	IX
CONTAMINAZIONI E ANALOGIE: ASPETTI DEL METODO IN DIRITTO E TEOLOGIA FRA XII E XIII SECOLO	
<i>Marco Rossini</i>	1
1. Una leggenda	1
2. <i>Legere</i>	3
3. <i>Quaerere</i>	9
4. <i>Disputare</i>	22
5. Organizzare	29
6. Conclusioni	34
<i>Riferimenti bibliografici</i>	38
LA GIUSTIZIA DEI MERCANTI TRA NORME STATUTARIE E PROCESSO ROMANO-CANONICO	
<i>Alessia Legnani Annichini</i>	45
<i>Riferimenti bibliografici</i>	56
PRASSI MERCANTILI E NUOVE FIGURE PROFESSIONALI IN <i>ANCIEN RÉGIME</i> : IL CASO DELLO SPEDIZIONIERE	
<i>Roberta Braccia</i>	67
1. Il trasporto di merci per acqua e per terra: la figura dello spedizionario	67

	<i>pag.</i>
2. Alle origini del processo di autonomizzazione del contratto di spedizione: il contributo della giurisprudenza 'italiana' di antico regime	69
3. Da Brescia a Livorno: un caso 'celebre' in tema di responsabilità dello spedizioniere	74
<i>Riferimenti bibliografici</i>	79
INTERPRETAZIONE CONFORME A CODIFICAZIONE. BREVI NOTE SULLA VALENZA COSTITUZIONALE DEL CODICE CIVILE OTTOCENTESCO	
<i>Alberto Spinosa</i>	83
1. Introduzione	83
2. La dimensione costituzionale del codice civile ottocentesco	85
3. Il doppio livello di legalità e la 'duplex interpretatio' dell'esegeta	90
<i>Riferimenti bibliografici</i>	96
UN MISTERO SVELATO. LORENZO TENCHINI (1852-1906) E LO STUDIO DEL CERVELLO DEI DELINQUENTI	
<i>Pietro Schirò</i>	101
1. Introduzione: il segreto degli individui pericolosi	101
2. Volti, cervelli, ossa: l' <i>Archivio di Antropologia criminale</i> di Tenchini	106
3. Gli studi del cervello nelle scienze sociali	111
3.1. (<i>segue</i>). Le riforme sociali ispirate dalla anatomia	117
4. Rilievi conclusivi	120
<i>Riferimenti bibliografici</i>	122
LA 'PERSONALITÀ' DELLO STATO. FONTI DOTTRINARIE E GIUSPUBBLICISTICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO	
<i>Gian Paolo Trifone</i>	127
<i>Riferimenti bibliografici</i>	148

pag.

ALLE ORIGINI DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DI SOLIDARIETÀ (XVIII-XIX SECOLO)

<i>Paolo Alvazzi del Frate</i>	155
1. Premessa	155
2. Il termine	155
3. Dalla carità alla solidarietà	156
4. Un diritto naturale?	158
5. La fratellanza rivoluzionaria del 1789	159
6. Crisi dell'individualismo e nuova solidarietà	161
7. Un principio costituzionale	164
8. Considerazioni conclusive	165
<i>Riferimenti bibliografici</i>	165

ALLE ORIGINI DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI SOLIDARIETÀ (XVIII-XIX SECOLO)

Paolo Alvazzi del Frate

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il termine. – 3. Dalla carità alla solidarietà. – 4. Un diritto naturale? – 5. La fratellanza rivoluzionaria del 1789. – 6. Crisi dell'individualismo e nuova solidarietà. – 7. Un principio costituzionale. – 8. Considerazioni conclusive. – *Riferimenti bibliografici.*

1. *Premessa*

Da sempre si discute intorno alla *solidarietà*, una «utopia necessaria» secondo Stefano Rodotà¹, certamente un principio comune e pressoché universale. L'idea di sostenere i componenti di una *comunità*, in particolare nelle situazioni di difficoltà o di pericolo, fa parte di principi morali e religiosi molto diffusi. Tuttavia, la concreta trasformazione della solidarietà in regola giuridica non è sempre risultata pacifica, né facile.

In questo breve intervento ci proponiamo di svolgere alcune considerazioni storico-giuridiche sull'affermazione e formalizzazione del principio, in particolare nel cruciale periodo tra il XVIII e XIX secolo, quando l'Illuminismo e la Rivoluzione francese provocarono profonde trasformazioni culturali e ordinamentali.

2. *Il termine*

Il termine *solidarietà* sorse nel lessico giuridico civilistico (cui appartiene tuttora), in relazione alla obbligazione *in solidum*². L'etimologia fa riferimento al latino *solidus* (solido, compatto) e intende evidenziare la coesione e interdipendenza dei componenti di un gruppo sociale.

Dall'ambito prettamente civilistico, l'utilizzazione del termine si è dif-

¹ Rodotà, 2014.

² Battaglia, 1998, p. 328.

fusa e affermata in quello pubblicistico, filosofico, politico, teologico e nel linguaggio comune per definire la «capacità dei membri di un determinato gruppo (che può andare dalla famiglia alla nazione, all'intera umanità) di prestarsi reciproca assistenza» e la «partecipazione umana e morale, o impegno diretto, offerto a chi è in una situazione critica o dolorosa»³. Secondo una definizione sociologica di Luciano Gallino, la solidarietà designa «la capacità dei membri di una collettività di agire nei confronti di altri come un soggetto unitario»⁴.

Quello della solidarietà è certamente un principio *religioso e morale* che, almeno dal punto di vista teorico, ha carattere universale. Tuttavia, la sua formalizzazione in regola giuridica fu – ed è tuttora – difficile e controversa⁵.

Secondo una interessante e recente definizione, la solidarietà, quale principio giuridico contemporaneo, rappresenta una «redistribuzione intersoggettiva istituzionalizzata dallo Stato»⁶. L'ordinamento non risulta più indifferente nei confronti della debolezza e della necessità di aiuto manifestate dai cittadini ma intende affrontare i problemi e assicurare – come afferma l'art. 2 Cost. – «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Evidentemente connesso al principio di solidarietà appare il principio di *dignità umana*. Quindi, la solidarietà si esercita negli ordinamenti contemporanei sulla base del parametro del rispetto della dignità, intesa «come ragione del vivere, vivere pienamente e non solo sopravvivere»⁷.

A tal riguardo, la costituzione federale tedesca è molto significativa perché riserva al principio di «dignità umana» (*Die Würde des Menschen*) uno spazio considerevole, considerandolo principio centrale nell'edificio costituzionale: secondo l'art. 1: «la dignità umana è intangibile. Rispettarla e proteggerla è obbligo di ogni pubblica autorità»⁸.

3. Dalla carità alla solidarietà

In tutta evidenza, il punto di partenza nella nostra prospettiva è senz'altro il pensiero cristiano, fondato proprio sull'idea di fratellanza e solida-

³ *Ibidem*.

⁴ Gallino, 1978, p. 661.

⁵ Gli studi giuridici sul principio di solidarietà si sono recentemente arricchiti di alcuni rilevanti contributi: Blais, 2007; Rodotà, 2014; Alpa, 2022.

⁶ Giubboni, 2012, p. 536.

⁷ Come osserva Alpa, 2022, p. 12.

⁸ «Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt».

rietà tra gli uomini. Ciò si riassume nel precetto «amerai il prossimo tuo come te stesso» ed è certamente inutile soffermarsi qui su un principio così fondamentale nella cultura cristiana⁹.

Recentemente la dottrina cattolica ha fornito una definizione della solidarietà come «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti»¹⁰.

Storicamente i termini *carità*, *fratellanza* e *solidarietà* sono stati spesso utilizzati in modo indistinto, come sinonimi. Per secoli il termine prevalente è stato quello di *carità*, considerata quale la virtù «per la quale amiamo Dio per sé stesso sopra ogni cosa, e il prossimo come noi stessi per amor di Dio»¹¹.

Non si può negare che anche negli ordinamenti medievali e dell'età moderna esistessero istituzioni assistenziali in grado di fornire sostegno ai più deboli. Si trattava di forme più o meno istituzionalizzate di carità di ispirazione religiosa, caratterizzate da un evidente atteggiamento paternalistico. Ci riferiamo, ad esempio, agli ospedali, orfanotrofi, monti di pietà, ospizi e altri istituti educativi per lo più gestiti da religiosi che fornivano un minimo di aiuto agli indigenti. Anche l'*avvocatura dei poveri*, istituzione che forniva assistenza legale gratuita ai meno abbienti, può essere compresa nel quadro di tali istituzioni assistenziali¹².

Non esisteva nell'Antico Regime un diritto all'assistenza – ed è questo l'aspetto più significativo –, né un corrispettivo obbligo giuridico di solidarietà per i poteri pubblici. In sintesi, il sostegno ai più deboli derivava da un libero atto caritatevole da parte di istituzioni pubbliche o private¹³. Come osserva opportunamente Stefano Rodotà, la società d'*Ancien Régime*, lungi dal risultare «naturalmente armonica», era invece «invece impigliata nella gerarchia, nei diritti diseguali a seconda del ceto di appartenenza, e quindi manifestava l'impossibilità sua di sopportare proprio il peso delle diseguaglianze attraverso una forma di spontanea reazione sociale»¹⁴. Quindi la soluzione è stata quella di affidare la tutela dell'egua-

⁹ Ci basti ricordare il Vangelo secondo Matteo: «perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi», 25.35-36.

¹⁰ *Sollicitudo Rei Socialis*, n. 38 (Giovanni Paolo II, 30 dicembre 1987). La solidarietà non è, secondo l'Enciclica, «un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane».

¹¹ *Catechismo Maggiore*, 1905. Il *Grande Dizionario della Lingua Italiana* definisce la carità come «inclinazione naturale a compatire gli infelici e a procurare di alleviarne le pene; sollecitudine del bene altrui; benignità, pietà, compassione», Battaglia, 1962, p. 771.

¹² Cfr. sul punto l'ampio studio di Gorla, 2018.

¹³ Della vasta bibliografia, si vedano tra gli altri gli studi classici di Geremek, 1986; Woolf, 1988. Tra le opere più recenti, cfr. Garbellotti, 2013; Coccoli, 2017.

¹⁴ Rodotà, 2014, p. 15.

glianza, che sarà proclamata come principio insieme alla libertà e alla fraternità, non più alla natura, ai liberi comportamenti individuali, ma all'artificialità del diritto e alle sue regole. La rilevanza di quest'ultima, non più principio solo morale, ma forte riferimento giuridico, troverà poi una sua diretta e condivisa espressione in quel principio di solidarietà destinato a guidare l'azione pubblica e quella privata¹⁵.

La trasformazione della *carità* cristiana nel principio giuridico laico della *solidarietà* rappresenta certamente la novità del XIX secolo, a lungo preparata dal pensiero razionalistico dell'Illuminismo. Si trattò dell'evoluzione verso una *carità giuridicizzata*.

4. *Un diritto naturale?*

È possibile chiedersi se la solidarietà sociale rappresenti o meno un principio di diritto naturale. La risposta è in questo caso categorica: *la solidarietà non rappresenta un principio desumibile dalla natura*. Ciò perché la natura fornisce risposte contraddittorie, ambigue e non univoche. Se certamente il darwinismo appare antitetico rispetto al principio di solidarietà sociale, tuttavia non mancano esempi significativi di coesione e di sostegno dei gruppi sociali nei confronti degli individui più deboli. Così nella natura – osserva Natalino Irti – «c'è chi vi scorge unità e bontà ed eguaglianza, e chi invece sopraffazione del forte sul debole, e lotta incessante, e sopravvivenza dei più duri e crudeli»¹⁶. La casistica sarebbe infinita e assai eterogenea e potrebbe indurci a individuare una varietà di comportamenti animali in un *continuum* che va dalla spietatezza egoistica, all'altruismo assoluto. Del resto, la stessa definizione di "natura" è problematica, data l'ambiguità del termine¹⁷.

L'estrema contraddittorietà della nozione induce a sfuggire «alla tentazione naturalistica» e a considerare l'affermazione del principio come una «invenzione»¹⁸ recente. Il principio di solidarietà sociale risulta quindi irrimediabilmente "artificiale", in quanto prodotto dalla cultura e sensibilità degli uomini.

L'idea di sostenere i più deboli, attraverso un servizio pubblico di assistenza in grado di assicurare a tutti i mezzi indispensabili alla sopravvi-

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Irti, 2013, p. VIII.

¹⁷ Natura è «uno dei termini più ambigui in cui sia dato d'imbattersi nella storia della filosofia», Bobbio, 2011, p. 144. Come osserva Natalino Irti, «questa natura, che si suole innalzare contro l'artificiale precarietà del diritto, è, a ben vedere e capire, anch'essa artificiale», Irti, 2013, p. VIII. Rinvio per una riflessione sul tema anche ad Alvazzi del Frate, 2021.

¹⁸ Rodotà, 2014, p. 20.

venza, si è affermata con difficoltà e lentezza nel corso dei secoli più recenti.

5. La fratellanza rivoluzionaria del 1789

La prima esplicita formalizzazione giuridica della solidarietà si realizzò nel periodo rivoluzionario con la inclusione della *fraternité* nella emblematica triade, insieme con la *liberté* e *l'égalité*¹⁹.

È necessario ricordare che le società d'*Ancien Régime*, ovunque in Europa, avevano un carattere corporativo e organicistico, ossia erano fondate su una pluralità di comunità e gruppi sociali la cui appartenenza conferiva agli individui un complesso di diritti e di obblighi giuridici. Fu la Rivoluzione francese a spezzare i vincoli giuridici esistenti e a proclamare l'uguaglianza e la libertà dei cittadini attraverso l'abolizione dei privilegi. Nasceva così il "soggetto unico di diritto", cui – prescindendo dalle comunità di appartenenza – facevano capo diritti e doveri. Alla società delle comunità subentrava la società degli individui²⁰.

La scomparsa dei corpi intermedi e l'atomizzazione della società provocarono il venir meno delle tradizionali reti di solidarietà esistenti. La nuova "libertà" si accompagnò inevitabilmente a una nuova "solitudine" degli individui. I cittadini si ritrovarono a navigare in un "mare" assai più vasto e libero, un "mare" inesplorato e in molti casi pieno di insidie²¹.

Spezzati i legami tradizionali, era necessario individuare un nuovo collante tra gli individui in grado di proteggere la società dalla sua definitiva disgregazione. La nuova impostazione culturale e ordinamentale imponeva l'abbandono del tradizionale approccio caritatevole e paternalistico per adottare una impostazione rigorosamente giuridica e laica. E fu proprio la solidarietà – allora definita *fraternité* – intesa quale obbligo giuridico dello Stato, a rappresentare il rimedio alla scomparsa dei corpi intermedi e alla perdita dei referenti tradizionali.

La *fraternité* fu quindi il valore fondante del nuovo patto nella società di individui liberi e uguali nata con la Rivoluzione.

¹⁹ Cfr. Borgetto, 1993; Vetter, 2019.

²⁰ Mi permetto di rinviare ad Alvazzi del Frate, 2020.

²¹ Un esempio molto significativo delle conseguenze dell'affermazione dell'individualismo giuridico negli anni della Rivoluzione francese fu la c.d. legge Le Chapelier (14-17 giugno 1791). La legge, in nome del liberismo, abolì ogni corporazione e organizzazione professionale eliminando qualunque strumento di tutela di artigiani e operai. Abrogata soltanto nel 1884, la legge costituì un rilevante ostacolo allo sviluppo del sindacalismo francese.

Se la *Dichiarazione dei diritti* del 1789 non esplicitava il principio solidaristico, enfatizzando piuttosto l'ispirazione individualistica, fu la *Dichiarazione* del 1793 a prevedere per la prima volta una serie di diritti sociali e l'obbligo dei "soccorsi pubblici", intesi come "debito sacro". Si legge all'art. 21 che «i soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare».

Tale previsione fu ribadita dall'art. 23: «La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale». Infine, secondo l'art. 122 «la Costituzione garantisce a tutti i Francesi l'eguaglianza, la libertà, [...] i soccorsi pubblici».

La solidarietà entrò così a far parte del catalogo degli obblighi giuridici dello Stato, solennemente stabiliti dal testo costituzionale.

Con la successiva costituzione dell'anno III (22 agosto 1795) si verificò un radicale cambiamento di clima politico. L'ampia previsione di diritti sociali del testo del 1793 fu abbandonata in favore di un testo conservatore e di stampo moralistico. Quanto alla "solidarietà", la nuova costituzione si limitava ad affermare all'art. 301 la necessità di stabilire «feste nazionali, per mantenere la fraternità tra i cittadini e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle leggi». Era certamente un riferimento vago a un principio generalissimo e ciò rispecchiava il mutamento politico del periodo termidoriano. Da allora il principio scomparve dall'orizzonte costituzionale per ricomparire soltanto alla metà del XIX secolo, sulla base di una ispirazione ideologica prevalentemente socialista.

Come ha osservato Stefano Giubboni,

«soltanto il superamento della logica individualistico-formale della eguaglianza repubblicana, affermata anche dai giacobini nella Costituzione del 1793 e appunto sottesa a tale modello, avrebbe consentito il passaggio dalla originaria idea di fraternità, espressa nella trilogia rivoluzionaria, al concetto socialmente connotato di solidarietà»²².

Si può concludere che la *fraternité* fu di gran lunga il principio più debole e meno significativo della triade rivoluzionaria, al punto che lo stesso Napoleone, con il colpo di Stato del 18 Brumaio, preferì definirsi *défenseur de la liberté, de l'égalité, de la propriété*²³. L'espressione simbolo della Rivoluzione perse così la sua componente solidaristica²⁴.

²² S. Giubboni, *Solidarietà*, cit., pp. 530-531.

²³ *Proclamation du Général en Chef Bonaparte. Le 19 Brumaire, onze heures du soir.*

²⁴ Cfr. S. Rodotà, *Solidarietà*, cit., p. 21.

6. Crisi dell'individualismo e nuova solidarietà

Dopo una prima e timida apparizione nel periodo giacobino, il principio di solidarietà fu offuscato dall'affermazione dell'individualismo giuridico del quale l'emanazione del Codice civile napoleonico nel 1804 rappresentò il simbolo più significativo. Nel corso del XIX secolo il tema della solidarietà si ripresentò quale frutto della profonda reazione all'individualismo che accomunò socialisti e cattolici nella critica radicale della società coeva. Come osserva Mario Losano, citando l'economista Alexander Rustow (1885-1963), il liberalismo fu accompagnato dalla speranza di un grande sviluppo economico e di un'accresciuta armonia fra i contrapposti interessi sociali. Purtroppo, solo la prima delle previsioni si è avverata e

«l'eccezionale sviluppo dell'economia nel XIX secolo fu accompagnato da un altrettanto eccezionale acutizzarsi dei conflitti politici e sociali. [...] L'esperimento del liberalismo venne percepito come un catastrofico fallimento, anche e proprio dai sostenitori di questa teoria»²⁵.

La disillusione nei confronti del liberalismo e del liberismo economico che caratterizzò il XIX secolo produsse una netta reazione contro l'individualismo liberale e in favore di forme organizzate di solidarietà sociale.

Fu negli anni Quaranta dell'Ottocento che «prende gradualmente vigore, nelle elaborazioni venate di romanticismo dei primi socialisti utopisti francesi, l'idea di solidarietà»²⁶. Ci riferiamo, tra gli altri, agli scritti di Claude de Saint Simon (1760-1825), Joseph Fourier (1768-1830) e Pierre Leroux (1797-1871).

Con i moti rivoluzionari del 1848 la "questione sociale" balzò in primo piano imponendo la realizzazione di politiche ispirate alla solidarietà sociale. La costituzione francese della Seconda repubblica registrò fedelmente il mutamento di indirizzo politico. Così nell'art. IV si ribadivano i principi di «Libertà, Eguaglianza e Fraternità» mentre all'art. VII si stabiliva per i cittadini l'obbligo di «concorrere al benessere comune aiutandosi fraternamente gli uni con gli altri» e, infine, all'art. VIII si affermava:

²⁵ Losano, 2008, p. 1.

²⁶ S. Giubboni, *Solidarietà*, cit., p. 532. «È solo all'interno d'un paesaggio sociale pluralistico e articolato, che comincia a popolarsi delle nuove forme organizzative del movimento operaio, le quali premono con forza sempre maggiore per il loro riconoscimento e il conseguente superamento dell'«atomismo disumano» imposto dalla legge Le Chapelier, che prende gradualmente vigore, nelle elaborazioni venate di romanticismo dei primi socialisti utopisti francesi, l'idea di solidarietà. L'idea comincia a diffondersi in Francia intorno al 1830, sulla scia del successo delle dottrine di Saint-Simon e Fourier. A partire dal 1840 essa sperimenta – in particolare con l'influente opera di Pierre Leroux – le sue prime elaborazioni teoriche». Cfr. Antonetti, 2004.

«La Repubblica deve proteggere il cittadino [...] e mettere alla portata di ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; deve, con un'assistenza fraterna, assicurare l'esistenza dei cittadini bisognosi sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue possibilità, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare»²⁷.

Il dibattito intorno alla solidarietà si sviluppò ulteriormente nella seconda metà del XIX secolo, con i fondamentali interventi di giuristi ed economisti del c.d. "socialismo della cattedra" (*Katheder-Sozialismus*) tedesco e austriaco²⁸ e degli esponenti del socialismo giuridico francese e italiano²⁹.

Anche nella prospettiva laica e liberale si accese un ricco dibattito intorno alla necessità di porre rimedio alla atomizzazione della società. A tal riguardo, il contributo decisivo fu quello del giurista e uomo politico francese Léon Bourgeois (1851-1925), autore nel 1896 del volume *Solidarité*³⁰. La ricerca di un compromesso tra liberalismo e socialismo, auspicato da Bourgeois, consacrò definitivamente il termine "solidarietà" nel linguaggio politico-giuridico. Come affermava Bourgeois:

«Oggi la parola solidarietà appare, in ogni momento, nel discorso e negli scritti politici. È sembrata dapprima come una semplice variante del terzo slogan repubblicano: fraternità... Si tratta di una nuova parola e di un capriccio linguistico? Oppure questa parola esprime veramente una nuova idea ed è inizio di una evoluzione del pensiero generale?»³¹.

Bourgeois considerava la solidarietà – teorizzata sulla base della interconnessione e interdipendenza degli individui nell'ambito delle società

²⁷ «La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessaires, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler». L'art. 13 ribadiva il principio affermando: «La Constitution [...] fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir».

²⁸ Come i tedeschi Adolf Wagner (1835-197), Gustav Schmoller (1838-1917), Lujo Brentano (1834-1931) e Albert Schäffle (1831-1903) o l'austriaco Anton Menger (1841-1906).

²⁹ Sul "Socialismo giuridico" si vedano i saggi contenuti nel numero monografico curato da Grossi, 1974; Sbriccoli, 1976 e il recente Maestri, 2020. In particolare, sul fenomeno in Francia si vedano Herrera, 2004; Di Cecca, 2013.

³⁰ Sul punto cfr. Grynbaum, Nicod, 2004; Losano, 2008; Antonetti, 2008; Blais, 2014.

³¹ Bourgeois, 1896, pp. 6-7 [traduzione mia]. «Aujourd'hui, le mot de solidarité paraît, à chaque instant, dans les discours et dans les écrits politiques. On a semblé d'abord le prendre comme une simple variante du troisième terme de la devise républicaine: fraternité. [...] N'y a-t-il qu'un mot nouveau et comme un caprice du langage? Ou ce mot n'exprime-t-il pas vraiment une idée nouvelle, et n'est-il pas l'indice d'une évolution de la pensée générale?». Cfr. Blais, 2014. Per una traduzione italiana: Bourgeois, 2011.

complesse – come un principio ineludibile degli ordinamenti giuridici liberal-democratici per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche, garantendo allo stesso tempo la coesione e la stabilità sociale. Il successo della dottrina solidaristica – definita come un “socialismo liberale”³² – e l’attribuzione a Bourgeois del premio Nobel per la pace nel 1920 testimoniano la rilevanza della questione nel dibattito dell’epoca.

Accanto al solidarismo laico e liberale – anche definito *individualisme à contenu social*³³ – e a quello di ispirazione socialista, si sviluppò nell’Ottocento un altro versante ideologico e culturale da sempre contrario all’individualismo liberale, quello del solidarismo cristiano³⁴. In particolare, il pensiero cattolico-sociale avrebbe trovato la sua espressione più compiuta nella Enciclica *Rerum Novarum* (1891) di Leone XIII, dove la contemporanea condanna del socialismo e del liberalismo indicava nella fratellanza cristiana lo strumento per sanare i mali della società industriale e l’obiettivo finale da raggiungere.

Si legge nella Enciclica del 1891 l’auspicio «che i soccorsi vengano distribuiti a ciascuno secondo i bisogni; e i diritti e i doveri dei padroni armonizzino con i diritti e i doveri degli operai»³⁵, affinché si diffonda:

«la carità, signora e regina di tutte le virtù. La salvezza desiderata dev’essere principalmente frutto di una effusione di carità; intendiamo dire quella carità cristiana che compendia in sé tutto il Vangelo e che, pronta sempre a sacrificarsi per il prossimo, è il più sicuro antidoto contro l’orgoglio e l’egoismo del secolo»³⁶.

Si può concludere che negli ultimi decenni del XIX secolo emerga con forza, sulla base del principio di solidarietà, la necessità di socializzare il diritto, ossia «renderlo più inclusivo, più ampio di quanto fosse, estenderlo dal ricco al povero, dal proprietario al salariato, dall’uomo alla donna, dal padre al figlio, ossia a vantaggio di tutti i membri della società»³⁷.

³² Blais, 2014, p. 14.

³³ Cfr. Vanni, 2007, p. 211.

³⁴ Stronati, 2012, pp. 405-412.

³⁵ N. 43. Il testo si può consultare nel sito <https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it.html>.

³⁶ N. 45.

³⁷ Charmont, 1903, p. 380. Scriveva nel 1931 il filosofo del diritto tedesco Gustav Radbruch (1878-1949): viviamo «una rivoluzione cruciale del nostro diritto ... il passaggio da un’età individualistica a un’età sociale [...] il diritto sociale è un diritto che non si indirizza all’individuo ‘senza individualità’, spogliato della sua specificità, né all’individuo considerato come isolato e dissociato, ma all’uomo concreto e socializzato. [...] Al contrario l’ordinamento giuridico individualista era fondato sull’individuo spersonalizzato e astratto. Esso voleva vedere soltanto gli ‘alberi’ e non la ‘foresta’, gli individui dissociati e non i loro legami sociali», Radbruch, 1931, p. 388.

Alla crisi dell'individualismo giuridico corrispose l'affermazione della coesione e solidarietà sociale³⁸. Non si trattò, come sappiamo, di un successo definitivo, in quanto ben presto i totalitarismi del Novecento avrebbero tragicamente rimesso in discussione una evoluzione che sembrava ormai avviata.

7. *Un principio costituzionale*

La stabile costituzionalizzazione del principio di "solidarietà" nel costituzionalismo del Novecento rappresenta certamente il punto di arrivo del nostro percorso. Il principio risulta accolto in modo pressoché universale dagli ordinamenti costituzionali non solo europei. Come testimonia la solenne affermazione della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 («tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali [...] e devono agire gli uni nei confronti degli altri in uno *spirito di fraternità*»), la solidarietà è divenuta un principio cardine e universalmente condiviso del costituzionalismo.

È sufficiente citare a tal riguardo la previsione dei «*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*», espressa dall'art. 2 della Costituzione italiana³⁹. Un principio che ha assunto una centralità decisiva, perché attraversa e permea la Costituzione:

«collocata fra i principi fondamentali, percorre l'intero testo, dai rapporti sociali ai rapporti familiari, dall'assistenza alla previdenza, dai doveri costituzionali ai diritti-doveri (lavoro, istruzione), dal patrimonio storico e artistico "della Nazione" (art. 9), bene comune che insieme al paesaggio la Repubblica deve tutelare, ai rapporti internazionali (art. 11). Alla solidarietà fra i popoli i Costituenti pensavano ripudiando la guerra e consentendo "limitazioni di sovranità" per un "ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni"»⁴⁰.

La solidarietà, osserva Maurizio Fioravanti, oggi non è

«una possibilità, e neppure una prospettiva da coltivare nel tempo, ma una necessità attuale, costitutiva della forma politica democratica. Mancando la solidarietà viene meno il cemento che tiene unita la Repubblica»⁴¹.

³⁸ Si vedano le interessanti osservazioni di Mazarella, 2015.

³⁹ Della vasta bibliografia v. il recente Fioravanti, 2017.

⁴⁰ Carlassarre, 2016, pp. 46-47.

⁴¹ Fioravanti, 2017, p. 7.

8. Considerazioni conclusive

La trasformazione del principio morale e religioso della solidarietà in un vero e proprio principio giuridico rappresentò la grande novità dell'epoca contemporanea. All'assistenzialismo paternalista dell'*Ancien Régime* si sostituì un obbligo giuridico dell'ordinamento costituzionale.

La dissoluzione delle reti tradizionali di assistenza, derivante dall'affermazione dell'individualismo nel XIX secolo, provocò uno sconvolgimento degli assetti sociali e impose la necessità di individuare nuovi strumenti di solidarietà.

La questione si ripresentò in tutta la sua evidenza nel XX secolo, nel secondo dopoguerra, con la fine dei totalitarismi. Si trattò allora di ricercare, nell'ambito del costituzionalismo liberal-democratico, un compromesso armonico tra libertà e solidarietà sociale.

Oggi la solidarietà rappresenta un principio guida nel costituzionalismo occidentale, certamente un principio fondamentale la cui attuazione costituisce un fenomeno tendenziale, un *work in progress* che impegna il legislatore attraverso tappe successive di attuazione.

Le forme della solidarietà in una società complessa come quella odierna sono innumerevoli, eterogenee al punto da apparire, addirittura, talvolta contraddittorie. La costante ricerca di nuovi diritti e di innovative ed efficaci forme di solidarietà rappresenta quindi la "nuova frontiera" delle società democratiche nel tentativo di rispecchiare l'evoluzione delle istanze sociali e di adattare l'ordinamento alle sfide emergenti⁴².

Riferimenti bibliografici

- Alpa G., 2022: *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, Il Mulino.
- Alvazzi del Frate P., 2020: *Individuo e comunità. Considerazioni storico-giuridiche sull'individualismo*, 2^a ed., Torino, Giappichelli.
- Alvazzi del Frate P., 2021: *Le droit et "l'invention" de la nature au XVIII^e siècle*, in "Historia et ius", 19.
- Antonetti E., 2004: *Il lavoro tra necessità e diritto. Il dibattito sociale nella Francia tra due rivoluzioni, 1830-1848*, Milano, Franco Angeli.
- Antonetti E., 2008: *La solidarietà di Léon Bourgeois: libertà, ordine, giustizia, pace*, in "Scienza e politica", pp. 27-47.
- Battaglia S., 1962: *Carità*, in *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, vol. II, Torino, Utet.

⁴² Si pensi, ad esempio, alla promozione di diritti legati alla tecnologia e all'ambiente nella prospettiva delle generazioni future. Molto interessanti le considerazioni di Persano, 2014.

- Battaglia S., 1998: *Solidarietà*, in *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, vol. XIX, Torino, Utet.
- Blais M.-C., 2007: *La solidarité. Histoire d'une idée*, Paris, Gallimard.
- Blais M.-C., 2014: *Aux origines de la solidarité publique, l'oeuvre de Léon Bourgeois*, in "Revue française des affaires sociales", 1, pp. 12-31.
- Bobbio N., 2011: *Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965)*, Roma-Bari, Laterza.
- Borgetto M., 1993: *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, Paris, Lgdj.
- Borgonovo Re D., Cortese F., Florenzano D., 2015: *Diritti inviolabili, dovere di solidarietà e principio di eguaglianza. Un'introduzione*, Torino, Giappichelli.
- Bourgeois L., 1896: *Solidarité*, Paris, Armand Colin.
- Bourgeois L., 2011: *La costruzione della solidarietà: società e relazioni internazionali*, introduzione e cura di E. Antonetti, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Carlassarre L., 2016: *Solidarietà: un progetto politico*, in "Costituzionalismo.it", f. 1. pp. 46-47.
- Charmont J., 1903: *La socialisation du droit*, in "Revue de métaphysique et la de morale", XI, pp. 380-405.
- Coccoli L., 2017: *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna. Riforma delle istituzioni assistenziali e dibattito sulla povertà nell'Europa del Cinquecento*, Milano, Jouvence.
- Di Cecca D., 2013: "Il socialismo dei giuristi". *Per una ricerca sul socialismo giuridico francese*, in "Historia et ius", n. 3, paper 13.
- Fioravanti M., 2017: *Costituzione italiana: art. 2*, Roma, Carocci.
- Gallino L., 1978: *Solidarietà*, in *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet.
- Garbellotti M., 2013: *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell'Italia moderna*, Roma, Carocci.
- Geremek B., 1986: *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari Laterza.
- Giubboni S., 2012: *Solidarietà*, in "Politica del diritto", 2012, pp. 525-553.
- Goria F.A., 2018: *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Grossi P. (a cura di), 1974: *Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture (numero monografico)*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1974-1975.
- Grynbaum L., Nicod M. (a cura di), 2004: *Le solidarisme contractuel*, Paris, Economica.
- Herrera C.-M., 2004: *Par le droit, au-delà du droit: textes sur le socialisme juridique*, Creil, Dumerchez.
- Irti N., 2013: *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari, Laterza.
- Losano M., 2008: *La questione sociale e il solidarismo francese: attualità d'una dottrina antica*, in "Sociologia del diritto", 1, pp. 5-26.
- Maestri E., 2020: *Il solidarismo giuridico. Alle fonti della Costituzione sociale nell'età tardo-positivista (1880-1914)*, Wrocław, s.e.
- Mazzarella F., 2015: *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 44, pp. 381-424.
- Persano P., 2014: *Gli aggettivi della solidarietà. Traiettorie di ricerca sulla solidarietà intergenerazionale*, in "Scienza & Politica", pp. 101-115.

- Prisco S., 2000: *Solidarietà : profili evolutivi di un valore costituzionale*, Napoli, Dante & Descartes.
- Prisco S., 2002: *La solidarietà come valore comune delle tradizioni costituzionali europee. Brevi note comparate con particolare riguardo all'esperienza tedesca*, in M. Scudiero (a cura di), *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, I/2, Napoli, Jovene, pp. 439-484.
- Radbruch G., 1931: *Du droit individualiste au droit social*, in "Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique", pp. 387-398.
- Rodotà S., 2014: *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza.
- Sbriccoli M., 1976: *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè.
- Stronati M., 2012: *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Roma, Enciclopedia Italiana, pp. 405-412.
- Vanni I., 2007: *Lo stato sociale nella Francia della Terza Repubblica: il ruolo dell'idea di solidarietà nell'affermazione dei diritti sociali*, in C. De Boni (a cura di), *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo*, Firenze, Firenze University Press, pp. 199-223.
- Vetter C., 2019: «Fraternité» nel lessico della Rivoluzione francese, in "Il pensiero politico", LII, pp. 87-104.
- Wolf S.J., 1998: *Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza.

Finito di stampare nel mese di maggio 2024
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

